



Comune di Vetto
Provincia di Reggio Emilia

Settore LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO, URBANISTICA E TECNICO MANUTENTIVO
E.mail: paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it

Servizio di sgombero neve dalle strade e spazi comunali per il periodo dal I semestre 2020 al II semestre 2024

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DEI SERVIZI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di sgombero neve dalle strade e dagli spazi comunali del territorio di Vetto indicate nell'elenco dei lotti (Allegato "A") che dovrà essere eseguito con attrezzatura ed automezzi idonei allo scopo.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di sgombero neve è alle dirette dipendenze del Settore 2° - Tecnico manutentivo che si avvale, per il controllo e la contabilizzazione dei lavori, del personale interno.

Il territorio comunale, è stato suddiviso in 5 lotti per il servizio di spalata neve come riportato nell'elenco strade (allegato "A").

Le percorrenze delle zone indicate nell'elenco delle zone (Allegato "A") potranno in ogni momento, per motivi di servizio, essere variate in più od in meno, come pure, per gli stessi motivi, è possibile impiegare automezzi ed attrezzature su altre strade secondo le indicazioni dei responsabili del servizio.

Per tutti i lotti l'Amministrazione comunale si riserva di poter variare in più o in meno la lunghezza complessiva di ogni lotto, aggiungendo o togliendo tratti di percorso fino ad un massimo del 2% della lunghezza del medesimo lotto, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla da pretendere in più o in meno rispetto all'importo aggiudicato.

ART. 3 - ATTREZZATURE E MEZZI UTILIZZATI PER I SERVIZI

Tutti gli automezzi e le attrezzature dovranno essere omologate per il servizio da svolgere e dovranno sempre disporre dei dispositivi di sicurezza previsti dal Codice della Strada.

Gli automezzi dovranno essere in regola con l'estensione del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature (Art. 58 comma 2/B del Nuovo Codice della Strada) collaudati e omologati M.C.T.C. (Art. 220 - 211 - 212 del regolamento del Nuovo Codice della Strada).

Le lame sgombraneve dovranno essere dotate di dispositivi di visibilità diurna e notturna ed avere le seguenti caratteristiche:

- lama elastica montata su autocarro o su trattore doppia trazione di idonea potenza;
- le lame da utilizzarsi per lo sgombero neve saranno del tipo metallico a movimenti idraulici con comandi nella cabina dell'automezzo.

Le lame dovranno inoltre avere la possibilità di eseguire i seguenti movimenti:

- rotazione della lama nei due sensi e formare un angolo minimo di 70° per lo scarico laterale della neve;
- impalatura ed incidenza variabile da potersi modificare in funzione del peso specifico della neve;
- oscillazione orizzontale per consentire l'adattamento alle pendenze trasversali della carreggiata stradale;
- ammortizzazione dell'alerone per evitare danni a manufatti o cose in caso di urti;
- sollevamento totale dell'attrezzo per gli spostamenti e le manovre.

ART. 4 – COMPENSI

Per l'esecuzione dei servizi in oggetto verrà corrisposto un compenso per ogni giro effettuato e per ogni km parziale dove previsto nel progetto ed un compenso annuo "una tantum" per il fermo macchina come riportato nell'elenco prezzi per quantità ed importo (allegato "B").

ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Gli spartineve dovranno partire non appena ricevuta la comunicazione dal personale preposto al controllo e comunque quando l'altezza della neve supera i 7 cm sulle strade e spazi comunali oggetto dell'appalto.

La ditta appaltatrice dovrà eseguire il servizio sgombero neve con il numero di mezzi indicati di seguito aventi le seguenti caratteristiche:

- per lotto 1: n. 1 mezzi sgombero neve (Trattore/macchina operatrice 4x4) con potenza non inferiore a 100 hp dotato di lama sgombraneve omologata dalle dimensioni non inferiori a 3,00 mt;
- per lotto 2: n. 1 mezzi sgombero neve (Trattore/macchina operatrice 4x4) con potenza non inferiore a 100 hp dotato di lama sgombraneve omologata dalle dimensioni non inferiori a 3,00 mt;
- per lotto 3: n. 1 mezzi sgombero neve (Trattore/macchina operatrice 4x4) con potenza non inferiore a 100 hp dotato di lama sgombraneve omologata dalle dimensioni non inferiori a 3,00 mt;
- per lotto 4: n. 1 mezzi sgombero neve (Trattore/macchina operatrice 4x4) con potenza non inferiore a 100 hp dotato di lama sgombraneve omologata dalle dimensioni non inferiori a 3,00 mt;
- per lotto 5: n. 1 mezzi sgombero neve (Trattore/macchina operatrice 4x4) con potenza non inferiore a 100 hp dotato di lama sgombraneve omologata dalle dimensioni non inferiori a 3,00 mt;
- in tutti i lotti con strade di dimensioni ridotte nelle quali non sarà possibile eseguire il servizio con il mezzo richiesto dal bando, l'aggiudicatario dovrà attrezzarsi con mezzi che ne consentiranno comunque l'espletamento del servizio;

E' consentito, qualora la ditta appaltatrice lo ritenga opportuno per espletare al meglio il servizio, utilizzare anche più mezzi per ogni singola zona; in questo caso comunque non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo e nessun ulteriore "fermo macchina".

La larghezza dello sgombero neve dovrà essere la massima consentita dall'apertura della lama; ai fini della contabilizzazione si intende che lo spartineve con l'attrezzatura in pieno assetto di lavoro rimuova completamente lo strato nevoso ad ogni passaggio.

E' a carico della ditta appaltatrice la pulizia degli innesti con altre strade (statali, provinciali, ecc...) o in caso di strade chiuse in cui si formino accumuli di neve a seguito dello sgombero eseguito dalla ditta stessa; è a carico della ditta appaltatrice anche lo sgombero di neve in prossimità di canalizzazioni e svincoli.

Il numero massimo di "fermo macchina" riconosciuto per lotto, indipendentemente dalla quantità di mezzi richiesti per lotto, è il seguente:

- lotto 1: n. 1 fermo macchina riconosciuto;
- lotto 2: n. 1 fermo macchina riconosciuto;
- lotto 3: n. 2 fermo macchina riconosciuto;
- lotto 4: n. 1 fermo macchina riconosciuto;
- lotto 5: n. 1 fermo macchina riconosciuto;

Indipendentemente dalle condizioni metereologiche, l'ordine di iniziare lo sgombero neve può comunque essere impartito direttamente dai competenti uffici comunali tramite i propri funzionari.

La larghezza dello sgombero neve dovrà essere la massima consentita dall'apertura della lama; ai fini della contabilizzazione si intende che lo spartineve con l'attrezzatura in pieno assetto di lavoro rimuova completamente lo stato nevoso ad ogni passaggio.

E' a carico della ditta appaltatrice la pulizia degli innesti con altre strade (statali, provinciali, ecc...) in cui si formino accumuli di neve a seguito dello sgombero eseguito dalla ditta stessa; è a carico della ditta appaltatrice anche lo sgombero di neve in prossimità di canalizzazioni e svincoli.

Gli automezzi e le attrezzature dovranno in ogni caso essere pronti per l'impiego ed, in particolare, essere dotati di catene sulle ruote motrici, avere congrue scorte di carburante, essere opportunamente zavorrati, avere impianti idraulici ed elettrici efficienti.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di apportare variazioni all'organizzazione interna dei servizi che non comportino sostanziali modifiche alle condizioni economiche o maggiori oneri alle ditte appaltatrici.

La contabilizzazione viene effettuata tramite la verifica reale della percorrenza effettivamente impiegata per l'esecuzione del servizio.

Le comunicazioni del bollettino neve, riportanti date ed orari dei servizi, dovranno essere presentate all'ufficio comunale competente entro 48 ore dall'esecuzione del servizio, pena la decadenza della contabilizzazione medesima.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare, a suo insindacabile giudizio, tutte le verifiche ritenute opportune e con qualsiasi strumentazione ritenuta idonea senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni in merito.

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di installare, a proprie cure e spese, impianti di controllo satellitare sui mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio dal 1° gennaio al 15 aprile e dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno. I dati trasmessi dagli impianti di controllo satellitare dovranno essere visibili in tempo reale anche per l'Amministrazione Comunale.

ART. 6 – PAGAMENTI

Il compenso annuale spettante verrà corrisposto in due rate con le seguenti scadenze:

- per il periodo dal 1° dicembre al 30 giugno, entro il 30 luglio dell'anno in corso;
- per il periodo dal 30 giugno al 31 dicembre, entro il 28 febbraio dell'anno successivo;

previa presentazione di regolare fattura e previa verifica, da parte dei competenti uffici comunali, della puntuale e corretta esecuzione del servizio.

ART. 7 - OBBLIGHI DIVERSI

Oltre all'osservanza delle norme contenute nel Capitolato Generale delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. e di quelle del presente Disciplinare, la ditta è pure tenuta ad osservare anche tutte le norme legislative e sindacali in materia di assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro e le malattie degli operai dipendenti e di darne le prove all'ufficio comunale competente; di tali oneri è stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari di cui all'elenco.

L'Impresa dovrà segnalare il nome del proprio rappresentante in luogo per i rapporti diretti con la direzione tecnica.

La ditta dovrà provvedere, a sue cure e spese, a stipulare polizza di assicurazione R.C.T. per terzi trasportati a bordo dei propri mezzi, in considerazione dell'eventuale presenza di personale dell'Amministrazione Comunale per i compiti di controllo.

ART. 8 - RESPONSABILITA'

La ditta dovrà adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto e per non arrecare danni al patrimonio stradale, a terzi ed al transito, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità in materia.

Eventuali danni arrecati alle opere stradali per negligenza del servizio verranno addebitati alla ditta.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale ha la piena ed insindacabile facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora:

- si verifichino sostanziali carenze o difformità sulle attrezzature e sugli automezzi utilizzati per i servizi;
- la ditta manchi a qualsiasi dei propri obblighi contrattuali;
- la ditta non inizi immediatamente l'esecuzione del servizio, lo conduca con insufficiente speditezza, con insufficienza dei mezzi o con mezzi non idonei o non omologati;
- la ditta non ottemperi agli obblighi assicurativi, previdenziali e alle norme contrattuali nei confronti dei propri dipendenti;
- la ditta arrechi gravi danni al patrimonio stradale.

In caso di anticipata risoluzione del contratto si applicheranno le norme di cui all'art 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Alla liquidazione verranno detratte le eventuali spese per i lavori eseguiti d'ufficio e per i danni subiti dal Comune.

La ditta potrà recedere dal contratto con un preavviso, salvo casi di forza maggiore, non inferiore a mesi 4.

La stazione appaltante avrà diritto di risoluzione o recesso del contratto ai sensi di quanto previsto dagli art. 108 e 109 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

La Ditta, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs n. 165/2001, come novellato dalla Legge n. 190/2012, deve osservare la clausola antipantouflage – revolving doors, sul divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti comunali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale.

Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Comunale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto sopra.

È fatto richiamo al "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/01, nonché al "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti" del Comune di Vetto, quali parti integranti del presente capitolato, sebbene non allegati.

In ottemperanza agli obblighi di condotta previsti dagli stessi per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di codesta impresa.

L'impresa garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente servizio, con dipendenti del Comune di Vetto, prendano visione dei codici di comportamento di cui sopra.

La violazione degli obblighi indicati dai sopra richiamati Codici di comportamento dei dipendenti pubblici costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del contraente degli obblighi di cui ai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.

ART. 10 - ASSUNZIONE O CESSIONE DI STRADE

Qualora, durante il periodo dell'appalto, il Comune assuma in carico altre strade adiacenti a quelle oggetto del presente appalto, la ditta si obbliga ad espletare anche su di esse il servizio agli stessi prezzi.

Nel caso di cessione ad altro Ente di strade o loro tratti, i servizi su di esse verranno a cessare alla data del passaggio della strada ad altro Ente senza che la ditta possa elevare eccezioni o riserve o pretendere ulteriori compensi.

ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto per il servizio di sgombero neve terminerà il 31/12/2024, eventualmente prorogabile se consentito dalla normativa vigente.

ART. 12 - CAUZIONI

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del servizio, la Ditta appaltatrice dovrà costituire un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo totale dell'appalto, mediante apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

ART. 13 - PENALI

In caso di inadempienza, di ritardo o mancata esecuzione di ogni sgombero o salatura strade, non dovuto a causa di forza maggiore, verrà applicata alla ditta una penale di € 500,00 (Cinquecento/00) oltre a tutte le eventuali spese sostenute dal Comune, nonché a tutti gli eventuali danni causati.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Le parti contraenti eleggono come foro competente quello di Reggio Emilia.

ART. 15 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme e legge vigenti in materia.